



Decisione n. 8041 del 5 giugno 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa Avv. A. Scotti – Componente supplente
Prof. Avv. G. Santoni – Componente supplente
Prof. Dott. P. Esposito – Componente
Prof. Avv. R. Rosapepe – Componente supplente

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito

nella seduta del 28 aprile 2025, in relazione al ricorso n. 11279, presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito, “il Ricorrente”), nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del contestato non corretto adempimento degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare per quanto attiene agli obblighi di informazione e delle regole in materia di valutazione di adeguatezza/appropriatezza in relazione ad un’operatività su titoli azionari MPS.
2. Dopo aver presentato reclamo all’Intermediario in data 4 aprile 2024, riscontrata da quest’ultimo in data 28 maggio 2024 in modo ritenuto

insoddisfacente, il Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando di aver operato su azioni MPS, a tale scopo avvalendosi dei servizi d'investimento offerti dall'Intermediario qui convenuto.

In merito, il Ricorrente contesta che si sarebbe trattato di operazioni di investimento per le quali non ha preventivamente ricevuto dall'Intermediario prestatore dei servizi informazioni adeguate sulla natura, le caratteristiche, la provenienza e i rischi insiti nelle azioni di che trattasi, né sui rischi e le criticità proprie dell'Emittente. Lo stesso è a dirsi con riferimento all'informativa sull'andamento successivo degli strumenti finanziari medesimi.

Il Ricorrente sottolinea anche la mancata valutazione di appropriatezza da parte dell'Intermediario, in quanto non è stato compilato preventivamente un valido questionario Mifid, né raccolte le informazioni necessarie per una corretta profilatura del cliente.

Il Ricorrente chiede, in conclusione, che questo Collegio accerti la responsabilità dell'Intermediario per i danni arrecatigli, quantificati in € 27.357,69, oltre interessi legali e rivalutazione.

3. L'Intermediario si è costituito regolarmente, anzitutto precisando che il Ricorrente, in data 21 gennaio 2009, ha stipulato un contratto per la prestazione dei servizi di investimento, operando poi su azioni MPS sin dal 2012.

L'odierno Ricorrente, inoltre, con il questionario Mifid dichiarava una elevata conoscenza in materia di strumenti finanziari e una propensione al rischio attiva. Riguardo alle contestazioni mosse in questa sede, l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'attività di custodia e amministrazione svolta nel caso di specie non comporta l'adempimento degli obblighi evocati nel ricorso. In ogni caso, tiene a segnalare che il Ricorrente, pur consapevole del rischio correlato e dell'andamento negativo delle azioni di che trattasi, ha perseverato nell'operare sui titoli in questione e, in ogni caso, li ha poi mantenuti in portafoglio.

L'Intermediario sottolinea, altresì, di non aver prestato consulenza alcuna, essendosi limitato ad eseguire le istruzioni impartite dal Cliente, in conclusione chiedendo di respingere il ricorso per sua infondatezza.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

5. L'Intermediario ha presentato repliche ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF, con cui ribadisce, in buona sostanza, quanto già eccepito in sede di prime deduzioni.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attore va accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Risulta infondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità *ratione materiae* del ricorso, eccepita dall'Intermediario ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento ACF, in quanto l'esecuzione delle operazioni d'investimento oggetto della odierna controversia implicano in sé la necessaria prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento.

3. Ciò premesso, quanto alle domande di parte attrice, va certamente ritenuta infondata quella di risoluzione, in quanto eventuali inadempimenti dell'Intermediario agli obblighi di informazione accertati in questa sede, sebbene condizionino ovviamente le scelte di investimento del cliente, si collocano in ogni caso “*in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto*” (Decisione n. 3486 del 25 febbraio 2021) poi concretamente realizzate.

4. Sulla base della documentazione complessivamente prodotta in atti, va invece evidenziato che l'Intermediario non può dirsi aver congruamente dimostrato di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di informazione attiva e comportamentali in relazione alle disposizioni di investimento qui in esame.

5. Infatti, pur dovendosi ritenere non provato quanto asserito dal Ricorrente laddove sostiene che si sia trattato di operatività a cui sarebbe stato indotto dall'odierna controparte, resta che non è presente in atti alcun documento dal

quale si possa evincere che l'Intermediario medesimo abbia effettuato la dovuta valutazione di appropriatezza, né che abbia messo a disposizione del cliente un *set* informativo preventivo, da cui poter far scaturire scelte d'investimento effettivamente informate. A ciò aggiungasi che trattasi di cliente il cui profilo, in base all'operatività rilevabile dal complesso della documentazione in atti, non appare particolarmente evoluto in materia finanziaria, il che è ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre l'Intermediario, al tempo, a mettere a disposizione del medesimo un *set* informativo idoneo a farne scaturire scelte d'investimento pienamente informate.

Quanto appena rilevato risulta assorbente di ogni altro profilo valutativo e radica in sé la responsabilità dell'Intermediario sotto il profilo risarcitorio, nei termini di seguito indicati.

6. Relativamente alla quantificazione del danno occorso, in coerenza con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, esso va determinato nell'importo di € 26.924,69, quale differenza tra il controvalore totale degli investimenti contestati (€ 27.369,20), quanto ricevuto dalla vendita di una frazione di azioni effettuata nel 2016 (€ 7,71) e il valore delle n. 96 azioni detenute dal Ricorrente alla data di riammissione a quotazione (€ 436,80), allorquando questi ben avrebbe potuto porre in essere, ex art. 1227 c.c., comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno che stava subendo.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiarando l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere al Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 32.632,72, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento

adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente